1<sup>^</sup> COMM. CONSILIARE

51 R. 3.13

PROPOSTA DI LEGGE

2<sup>^</sup> COMM. CONSILIARE

Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri regionali Orlandino Greco e Giovanni Arruzzolo recante: "Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale n. 1/2005 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)", per come parzialmente modificata dalla L.R. n°19/2014"

Reggio Calabria, lì

On Orlandino Greco

On. Giovanni Arruzzoto

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta ha l'obiettivo di garantire una rappresentanza paritaria di genere nel sistema

elettivo regionale calabrese.

L'evoluzione della disciplina volta ad aumentare la rappresentanze delle donne all'interno degli enti locali, ivi compresi le Regioni, è frutto di una serie di tappe determinate, rappresentante da interventi della Corte Costituzionale, da riforme costituzionale, da legislazioni nazionali e sovranazionali che denota crescente attenzione alla problematica oggetto della presente proposta di legge.

In quest'ottica la P.L. mira a dare completa attuazione ai principi di cui agli artt. 3, 48, 51, primo comma, 117, settimo comma, e 122 Cost., nonché il comma 2 dell'art. 38 dello Statuto regionale.

A livello nazionale la legge 215/2012 promuove il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali oltre che nei consigli regionali. Lo Statuto regionale, così come modificato nel 2015, prevede all'art. 35 l'introduzione della misura minima del 30% per la rappresentanza di genere all'interno della Giunta regionale, mentre poi all'art. 38, comma 2, sancisce: "La Legge regionale promuove la parità di accesso tra uomini e donne alle cariche elettive".

Le linee guida di come deve essere interpretata la rappresentanza paritaria di generi nel sistema elettivo sono state fornite dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 4 del 14.01.2010.

All'uopo la Corte Costituzionale ha stabilito che "È agevole difatti osservare che, in applicazione delle norme costituzionali, art. 3, 48, 51, primo comma, 117, settimo comma e 122, si sancisce il riequilibrio di genere, con, in seguito alle scelte degli elettori, una composizione del Consiglio regionale maggiormente equilibrata rispetto al passato, sotto il profilo della presenza di donne e uomini al suo interno."

In quest'ottica la proposta di legge si prefigge di offrire agli elettori la possibilità di scelta, sia pur con lo strumento della preferenza unica, all'interno però, di liste obbligatoriamente composte al 50% di candidati di diverso genere. Una misura promozionale, quindi, dell' effettiva parità (utile e concreta), di "chance" da parte dei candidati di diverso genere, rappresentati in maniera eguale ed obbligatoriamente tale, all'interno di ogni singola lista.

Con siffatto impianto, non vi sono candidati più favoriti o più svantaggiati rispetto ad altri, ma solo una eguaglianza di opportunità particolarmente rafforzata da una norma che promuove il

riequilibrio di genere nella rappresentanza consiliare.

La proposta di legge in oggetto modifica la l.r. 1/2005, talché anche la Regione Calabria assicuri "pari opportunità tra donne e uomini" (art. 51 Cost.) e che il sistema elettorale calabrese promuova "la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive" (art. 117, settimo comma, Cost.).

Tale risultato può essere raggiunto, quindi, stabilendo che nella selezione dei candidati nelle liste per l'elezione del Consiglio Regionale, con l'espressione di unica preferenza, i generi siano rappresentati, pena esclusione, in misura del 50% ciascuna.

Di più, per rendere effettiva la rappresentanza anche di una pluralità di uomini e donne provenienti da diverse sensibilità culturali e di astrazione politica, senza perdere di vista l'obiettivo della governabilità, ci si propone di modificare l'art 1 comma 3. Della L.R. 1/2005, nella parte i cui recita.."non sono ammesse al riparte dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale dell'8 per cento, non abbia ottenuto, nell'intera regione, almeno il 4 per cento dei voti validi".

Tale ultima percentuale, si propone di abbassarla al 3%.

Infine viene introdotto il voto disgiunto, ossia la possibilità di poter esprimere la preferenza per il candidato presidente della Giunta Regionale anche di coalizione diversa rispetto a quello sostenuto dalle liste dei Consiglieri regionali.

PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 75.3 d. del Of - 03. 101 P
Classificazione. O 2. 05

## Relazione tecnico finanziaria

# Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Legge regionale recante "Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale n. 1/2005 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)", per come parzialmente modificata dalla L.R. n°19/2014"

Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

La presente proposta di legge contiene infatti soltanto previsioni a carattere ordinamentale e procedurale, che non riguardano aspetti di carattere finanziario.

## In particolare:

L'art. 1 della presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale poiché contiene previsioni a carattere ordinamentale e procedurale, andando a modificare il comma 3 dell'art. 1 L.R. 1/2005, come già modificato dall'art. 1 comma 1 lettera c della L.R. n. 19/2014)

L'Art. 2 della presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale poiché contiene previsioni a carattere ordinamentale e procedurale, andando a modificare il comma 6 dell'art. 1 L.R. 1/2005.

L'Art. 3 della presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale poiché contiene previsioni a carattere ordinamentale e procedurale, andando a modificare l'art 2 comma 2. Della L.R. n°1/2005.

L'Art. 4 contiene clausola di invarianza finanziaria e dispone che dall'attuazione della legge medesima non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L' Art. 5 della proposta di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

# Quadro di riepilogo analisi economico - finanziaria

## Tabella 1- Oneri finanziari:

Articoli	Descrizione spese	Tipologia	Carattere	Importo
L		<u> </u>		·

		I o C	Temporale A o P	
1-3	Non generano nuovi o maggiori oneri in quanto recano norme di natura ordina mentale e/o procedurale			0,00
4	Reca la clausola di invarianza finanziaria che giustifica l'assenza di un impatto finanziario sulla finanza regionale			0,00
5	Dispone l'entrata in vigore della presente legge e quindi si configura di natura ordinamentale			0,00

# Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La presente legge non comporta alcun riflesso finanziario a carico del bilancio regionale.

Tabella 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale
	and the second s	411111/46/84/0		
Totale				0,00/

# Art. 1

(Modifica al comma 3 dell'art. 1 L.R. 1/2005, come modificato dall'art. 1 comma 1 lettera c della L.R. n. 19/2014)

1. Il comma 3 dell'Art. 1 della L.R. 1/2005 è così sostituito: "3. Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale dell'8 per cento, non abbia ottenuto, nell'intera Regione, almeno il 3 per cento dei voti validi".

#### Art. 2

(Modifica al comma 6 dell'art. 1 L. R. 1/2005)

1. Il comma 6 dell'Art. 1 della l.r. 172005 è così sostituito: "6. Al fine di assicurare la parità di genere ai sensi degli articoli 51 e 117, comma 7, della Costituzione, in ciascuna lista circoscrizionale, a pena di esclusione, ciascuno dei due generi non può essere rappresentato in misura superiore al 50%. Nelle liste circoscrizionali a numero dispari è consentito che uno dei due generi sia rappresentato in misura del 50% più uno."

#### Art. 3

(Modifica all'art 2 comma 2. dddella L.R. n°1/2005)

1. Il comma 2. Dell'Art. 2 della L.R. 1/2005 è così sostituito: "2. L'articolo 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 è sostituito dal seguente:

«1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista provinciale è collegata. Il primo rettangolo nonché H nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore può esprimere il suo voto anche solo per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ovvero di diverso candidato alla carica di Presidente rispetto a quello sostenuto dalle liste collegate prescelte, tracciando un segno sul nome del candidato. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata».

#### Art. 4

# (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

# Art. 5 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

randino Greco

On. Giovanni Arruzzolo
Ouri Ourile

